

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ

NR. 61 DD. 23.06.2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventitre** mese di **giugno** alle **ore 8.15** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon
Malfer
Sardagna

Giovanni
Michele
Elisa

Presidente
Vicepresidente
Assessore

PRES.	ASS.
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Segretario della Comunità **dott.ssa Emanuela Bez**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Servizio di gestione del nido d'infanzia intercomunale di Fiemme. Proroga contratto.

- Dichiarata immediatamente esecutiva a sensi art. 183 c. 4 L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **24.06.2020**
- Esecutiva dal **05.07.2020**

Il Segretario
dott.ssa Emanuela Bez

Relazione:

La Comunità, prima su delega dei Comuni di Fiemme e poi per trasferimento dell'esercizio della funzione, gestisce dal 2010 il servizio di nido intercomunale di Fiemme, ai sensi della legge provinciale n. 4/2002 e dell'apposito Regolamento del servizio. Il servizio è articolato sulle due sedi di Castello e di Ziano di Fiemme, per totale 98 posti e sin dall'inizio è stata scelta la strada della esternalizzazione del servizio, con affidamento a seguito di gara. L'esperienza di gestione esterna del servizio in questi anni, è stata valutata positivamente sia per il livello di qualità delle prestazioni erogate dall'affidatario che per la soddisfazione manifestata dall'utenza durante tutto il periodo dell'affidamento. In considerazione del fatto che il contratto in essere va in scadenza il 31 agosto 2020 nel documento unico di programmazione 2020-2022 il Consiglio della Comunità ha confermato quindi la volontà di esternalizzare il servizio, a/m appalto.

Conseguentemente a quanto sopra, con del.ne **C.E. n. 8 del 29.01.2020**, ad oggetto **"Appalto del servizio di gestione del nido d'infanzia intercomunale di Fiemme dal 01/09/2020 al 31/08/2025, con eventuale rinnovo fino al 31.08.2028. Approvazione deliberazione a contrarre"**, è stato deciso di assumere deliberazione a contrattare per l'appalto del servizio di gestione Nido intercomunale d'infanzia di Fiemme, mediante la procedura sopra soglia comunitaria di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con prezzo fisso, individuata ai sensi degli artt. 16, comma 2 lett. a) e 17 comma 2 della L.P. 2/2016 e del Regolamento di attuazione dell'art 17 comma 2 della L.P.

2/2016 approvato con decreto del Presidente della Provincia del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg., con attribuzione del punteggio massimo di punti 100 all'offerta tecnica, stabilendo altresì che la durata dell'appalto è di cinque anni educativi con decorrenza dal 01/09/2020 al 31/08/2025 più l'eventuale rinnovo di tre anni, e quindi fino al 31/08/2028.

Con la medesima deliberazione sono stati approvati i seguenti atti di gara:

- **allegato A:** informazioni generali per l'appalto, requisiti di selezione dei partecipanti ed elementi di valutazione delle offerte, con **A1** – Criteri di aggiudicazione;
- **allegato B** Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica, con gli allegati 1 "Prescrizioni specifiche del servizio ristorazione", 2 "Schema nomina Responsabile trattamento dati" e 3 "Tabella dati personale in servizio", nonché:
 - la stima costo della manodopera
 - l'elenco del personale in servizio nei due nidi al 31.12.2019;
 - il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza);
 - le planimetrie dei nidi di Castello e di Ziano di Fiemme;
 - gli inventari dei nidi di Castello e di Ziano di Fiemme;
 - il regolamento di gestione del servizio di nido d'infanzia intercomunale di Fiemme.

La citata deliberazione conferiva poi mandato all'Agenzia Prov.le per gli Appalti e Contratti (APAC) per la predisposizione del bando integrale di gara sulla base dei dati contenuti nella documentazione di cui ai precedenti punti nonché di quanto previsto dalla normativa provinciale e nazionale in materia e per lo svolgimento della procedura di gara, individuando infine, quale Responsabile del procedimento, il Segretario generale della Comunità che veniva incaricato anche di apportare, con apposita Determina, eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali alla documentazione di gara, qualora emergano tali necessità nella successiva fase istruttoria affidata ad A.P.A.C..

Successivamente a quanto sopra, il responsabile del procedimento ha avuto ripetuti contatti con APAC al fine di definire alcune modifiche agli atti sopracitati, ritenute da APAC necessarie e/o opportune.

Nel frattempo il nostro paese è entrato nell'emergenza COVID-19, dapprima con la dichiarazione dello "stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per una durata di 6 mesi dalla data di emanazione del provvedimento" di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dd. 31 gennaio 2020, e poi con i vari D.P.C.M. dd. 08/03/2020, 09/03/2020 e del 11.03/2020 che hanno dettato disposizioni per affrontare l'emergenza Coronavirus, successivamente dichiarata "pandemia" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 12 marzo 2020.

La conseguente limitazione degli spostamenti e le misure impeditive dell'accesso agli uffici, valevoli anche per la pubblica amministrazione, hanno rallentato ulteriormente la definizione dei suddetti atti di gara.

Si è arrivati quindi al 23 marzo 2020, quando è stata promulgata la L.p. n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni). Tale legge, modificativa della L.p. 9.3.2016 n. 2 "legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016", ha dettato all'art. 2 disposizioni innovative di natura temporanea per l'espletamento (tra gli altri) degli appalti di servizi sopra soglia comunitaria non ancora banditi, come nel nostro caso, stabilendo la necessità di procedere con una procedura negoziata ai sensi art. 63 del D.Lgs. 50/2016. La legge peraltro subordinava l'esecutività delle suddette novità normative all'emanazione di apposito Regolamento attuativo, che è stato poi approvato dalla Giunta Prov.le con del.ne n. 491 del 22 aprile 2020, pubblicato sul B.U.R. n. 17 del 27.4.2020, con entrata in vigore dal giorno 12 maggio 2020.

Nel frattempo, per effetto dell'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 6 maggio 2020, l'APAC ci ha segnalato l'obbligo, per la nostra procedura di gara, di adeguare il capitolato speciale d'appalto sia alle previsioni dell'Ordinanza di cui ai punti 4 (obbligo degli operatori economici di applicare le misure di contrasto e contenimento del virus), 5 (i relativi costi vanno riconosciuti dalla stazione appaltante) e 6 (accantonamento di spesa per il riconoscimento

dei costi) dell'Ordinanza, sia a valutare *“se i contenuti del capitolato siano ancora compatibili con l'attuale situazione determinata dal Covid-19”*.

L'aggravarsi della situazione anche economica sia nazionale che locale causata dalla pandemia in corso, ha peraltro spinto il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento ad approvare il giorno 13.05.2020 la L.p. n. 3 **“Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022”**, che è entrata in vigore con il 14 maggio 2020.

Con tale legge si è proceduto, nell'art. 52, a modificare ulteriormente il sopra richiamato art. 2 della L.p. 2/2020, relativamente alle procedure per gli appalti di servizi sopra soglia comunitaria, demandando peraltro ad un nuovo regolamento la definizione dei criteri e modalità di applicazione delle novità inserite.

In tale legge, peraltro, all'**art. 27** (Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) è stato stabilito:

*1. In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, **gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente, dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati....***

Nel frattempo, si ricorda che, in applicazione dell'art. 48 c.2 del d.l. n.18/2020 e della successiva integrazione dd. 30 aprile 2020 al “Protocollo d'intesa in materia di finanza locale”, che al punto n. 3 tratta in specifico dei “Servizi socio-educativi per la prima infanzia”, con deliberazione C.E. n. 49 del 12.05.2020 è stato deciso di approvare la “Rimodulazione dell'attività a distanza riferite al periodo maggio - luglio 2020 dei servizi di Ziano e Castello, come proposta del gestore Città Futura soc.coop. Soc., regolando il relativo corrispettivo.

Tutto ciò premesso

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente.

Dato atto che è in corso la valutazione, a livello di Provincia di A.P.S.S. e di INAIL di quali modifiche apportare alle modalità di organizzazione dei servizi per la prima infanzia al fine di evitare rischi di contagio, e che non è al momento prevedibile né la durata di tale fase né se poi, a regime, ossia ad emergenza conclusa, si dovranno modificare stabilmente tali servizi.

Ritenuto quindi opportuno utilizzare la possibilità di prorogare il contratto in essere sino al 31.12.2021 stabilita dall'art.27 della L.p. 3/2020, così da avere il tempo di ridefinire, ragionevolmente entro i primi mesi del 2021, il contenuto del servizio nido “modificato” da appaltare.

Dato atto che la volontà di ricorrere alla proroga di legge, con sospensione quindi della procedura di gara, è già stata comunicata ad APAC con ns. lettera dd. 29.05.2020 ns. prot. n.3722.

Dato atto che con ns. lettera dd. 29.05.2020 ns. prot. n.3723, è stata comunicata a Città Futura soc.coop. soc. la volontà di ricorrere alla proroga di legge, al fine di acquisire la loro disponibilità al riguardo.

Vista la lettera di data 03.06.2020, ns. prot. n. 3783, con la quale Città Futura soc.coop. soc. ha comunicato la disponibilità alla proroga suddetta.

Viste le deliberazioni del Consiglio della Comunità n. 3 e n.4 di data 7 gennaio 2020, con le quali sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 e il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati e preso atto che il D.U.P. 2020-2022 conferma la scelta della esternalizzazione del servizio di nido d'infanzia.

Ricordato che il servizio è finanziato:

- dalle assegnazioni provinciali a valere sul fondo a sostegno di specifici servizi comunali – servizi socio educativi per la prima infanzia - di cui all'articolo 6 bis della lp 15.11.1993 n. 36 e ss.mm.;

- dalle rette di frequenza deliberate dal Comitato Esecutivo della Comunità;

- in subordine dal contributo erogato dai Comuni di Fiemme, secondo le modalità di riparto della spesa residua di cui all'art. 6 della "Convenzione per il trasferimento dell'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi educativi della prima infanzia", stipulata con i Comuni di Fiemme con scrittura privata n. 3/2012.

Dato atto che l'impegno di spesa per la presente annualità del servizio è già stato adottato con la citata deliberazione C.E. n. 8 del 29.01.2020, imputando la stessa, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione, alla Missione 12, Programma 01, Titolo 1, Cap. 2700.061 del P.E.G. 2020-2022, con riserva di adottare i necessari atti di impegno per le ulteriori annualità di contratto.

Visto il regolamento di gestione del servizio di nido d'infanzia intercomunale di fiemme, approvato con deliberazione Ass. Comunità n. 22 del 20.06.2013 e ss.mm..

Vista la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia" e s.m..

Visto l'art. 27 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 23.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 e s.m..

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di fiemme.

Vista la L.p.3/2006 e s.m.

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 185 della L.r. n. 2/2018.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1. di disporre, per le ragioni di cui in premessa, **la proroga fino al 31 dicembre 2021** del contratto sub Rep. n. 2 del 31.08.2017, in essere con Città Futura soc.coop. Soc., con sede in via Abondi n.37 a Trento, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01428820227, relativo al servizio di gestione del nido intercomunale di Fiemme, alle medesime condizioni.
2. di dare mandato al competente Servizio Affari Generali di formalizzare contrattualmente con l'appaltatore la presente proroga, anche con riferimento alla cauzione ed alle garanzie assicurative;
3. di prendere atto della temporanea sospensione della procedura di gara conseguente alla deliberazione C.E. n. 8 del 29.01.2020 ad oggetto "*Appalto del servizio di gestione del nido d'infanzia intercomunale di fiemme dal 01/09/2020 al 31/08/2025, con eventuale rinnovo fino al 31.08.2028. Approvazione deliberazione a contrarre*", in attesa della ridefinizione delle modalità di erogazione del servizio di cui trattasi, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'evoluzione della situazione;
4. di annullare conseguentemente il codice Cig 8184246D71 assegnato alla gara per l'appalto del servizio.

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 23.06.2020

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to dott.ssa Emanuela Bez

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 23.06.2020

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to. dott.ssa Luisa Degiampietro

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE DESIGNATO

dott. Michele Malfer

IL SEGRETARIO

dott.ssa Emanuela Bez

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon